



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 69 del 04/05/2011 -
Determinazione nr. 1064 del 05/05/2011

OGGETTO: Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.s. di Pordenone.
Aggiornamento e modifica dell'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in comune di Pordenone, via Polcenigo n. 1.

IL TECNICO AMBIENTALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "*norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*", in particolare l'art. 5 che recita "*nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006,continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.*";

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 e s.m.i, di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI il "Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario" approvato con D.P.Reg. n. 226/Pres. del 30 giugno 2004 e il relativo Programma attuativo provinciale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1312 del 15.06.2006;

VISTO il "Programma regionale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto" approvato con D.P.Reg. n. 148/Pres. del 27 maggio 2005;

FATTO PRESENTE che attualmente la Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S. con sede legale e produttiva in via Polcenigo, n. 1, in comune di Pordenone, è titolare di un centro di

raccolta veicoli fuori uso, classificati rifiuti speciali pericolosi di cui al CER 160104* e rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160106, con una potenzialità massima annua di 2.024 Mg corrispondenti a circa 1.800 veicoli e a circa 600 motocicli;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- Licenza Sindacale del 14.02.1997 rilasciata dal Sindaco di Pordenone, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 915/82;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen. 2000/1698 esecutiva il 09.10.2000 di modifica dell'autorizzazione all'esercizio per l'aumento del quantitativo annuo di rifiuti conferibili al centro;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen. 2001/400 esecutiva il 01.03.2001 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del centro;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 1312 del 11.07.2003 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio del centro;
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 300 del 01.12.2005 di approvazione del progetto di adeguamento di cui al D. Lgs. 209/2003;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 434 del 27.02.2006 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del centro;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 2700 del 22.12.2008 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio del centro;

EVIDENZIATO che il suddetto centro è stato oggetto di adeguamento al D. Lgs. 209/03 sulla base del progetto approvato con Deliberazione di G.P. n. 300 del 01.12.2005;

RICORDATO che l'ing. Mario Visentin, in qualità di collaudatore del Centro in argomento, con nota del 25.06.2007, ha trasmesso il Certificato di Collaudo, datato 15.05.2007, relativo al predetto adeguamento del centro;

VISTA l'istanza della Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S pervenuta il 06.05.2010, assunta al protocollo n. 41055 del 07.05.2010, perfezionata con nota pervenuta il 19.05.2010 assunta al protocollo n. 44143 del 20.05.2010, di modifica dell'autorizzazione all'esercizio del centro in argomento, per consentire lo svolgimento delle operazioni di pressatura delle carcasse dei veicoli già sottoposti a trattamento;

RILEVATO che la Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S, ha motivato la predetta richiesta, come di seguito riportato:

- che il documento "Piano di adeguamento – Piano di ripristino ambientale" approvato con la Deliberazione di G.P. n. 300 del 01.12.2005, prevedeva l'attività di pressatura delle carcasse dei veicoli al fine di agevolare le operazioni di carico e di trasporto;
- che la Società, in considerazione della presenza di abitazioni nelle vicinanze e dei livelli di emissione sonora dei mezzi allora operanti, tali da non garantire appieno il rispetto dei limiti di legge, riteneva opportuno porre fine alla pressatura;
- che oggi, sulla scorta dei dati di rumorosità disponibili e di valutazioni effettuate in relazione all'operatività presso il centro, dei più moderni mezzi attualmente utilizzati è possibile ritenere che l'effetto di disturbo all'esterno sia notevolmente ridotto e pienamente conforme ai limiti delle norme vigenti;
- che la pressatura comporterebbe una notevole riduzione dei costi di trasporto;
- che, per altro verso, tale operazione consente una ragguardevole riduzione del numero di viaggi (orientativamente in rapporto da 6/7 a 1) con conseguenti benefici in termini di emissioni acustiche, atmosferiche e contenimento dei consumi energetici connessi;

RILEVATO inoltre che la Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S, ha specificato che l'operazione di pressatura avverrebbe mediamente una sola volta al mese e per una durata non superiore a mezza giornata lavorativa;

VISTA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti di questo Ente protocollo n. 50019 del 16.06.2010 di comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di eventuali osservazioni al Comune di Pordenone, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale";

VISTE le note del Comune di Pordenone protocollo n. 51191/P del 19.07.2010 e dell'ARPA di Pordenone protocollo n. 3286 del 14.07.2010 con le quali chiedevano la presentazione da parte della Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S, di una previsione di impatto acustico redatta ai sensi dell'art. 28 comma 4 della L.R. 16/2007 secondo i criteri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2870 del 17.12.2009;

VISTA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti prot. n. 61958 del 02.08.2010 di richiesta della suddetta documentazione;

RICHIAMATA la nota della Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S, pervenuta il 16.12.2010, assunta al protocollo n. 92344 del 21.12.2010, con la quale ha trasmesso la previsione di impatto acustico, costituita da una Relazione di impatto acustico, datata 18.11.2010, sottoscritta dal dott. Fabio Secco;

VISTA quindi la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti di questo Ente protocollo n. 93695 del 27.12.2010 di trasmissione della predetta previsione di impatto acustico, per le eventuali osservazioni al Comune, all'ARPA di Pordenone e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale";

VISTA la nota dell'ARPA di Pordenone protocollo n. 679 del 17.02.2011 con la quale ha rilevato che la "Relazione di impatto acustico" trasmessa dalla Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S, non contiene in modo esaustivo le necessarie informazioni ed inoltre non tutte le misure sono state eseguite in conformità della normativa vigente;

VISTA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti di questo Ente protocollo n. 11676 del 14.02.2011 di comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione dell'istanza per carenza della predetta documentazione;

RICHIAMATA quindi la nota della Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S, pervenuta il 24.02.2011, assunta al protocollo n. 16440 del 25.02.2011, con la quale ha trasmesso una nuova "Previsione di impatto acustico", costituita da una Relazione di impatto acustico, datata 18.11.2010, sottoscritta dal p.i. Mauro Pippo;

VISTA quindi la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti di questo Ente protocollo n. 19391 del 04.03.2011 di trasmissione della predetta Previsione di impatto acustico, per le eventuali osservazioni al Comune, all'ARPA di Pordenone e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale";

VISTA la nota protocollo n. 15408/ISP. del 24.02.2011 dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", con la quale comunica di non avere osservazioni in merito;

VISTA la nota del Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG, prot. n. 1435/SA/PA-26 del 05.04.2011, con la quale comunica parere favorevole all'attività con le seguenti prescrizioni:

- la pressa dovrà essere posizionata secondo quanto la planimetria riportata nella relazione tecnica e conseguente distanza dai ricettori indagati; qualora tale posizione sia modificata si dovrà dimostrare con ulteriore valutazione il rispetto dei limiti di legge;
- in considerazione del fatto che il criterio differenziale presso i ricettori AB1 ed AB2 non è stato verificato attraverso misure fonometriche in ambiente abitativo, ma stimato, e che tale limite risulta prossimo alla soglia di applicabilità, inoltre, essendo stato ulteriormente stimato un decadimento di 5 dB(A) tra l'esterno e l'interno delle abitazioni, al fine di confermare le deduzioni riportate nella relazione tecnica di impatto acustico, si prescrive la verifica strumentale del criterio differenziale presso i due ricettori AB1 ed AB2. Tale indicazione è stata espressa anche dal tecnico competente nella relazione di valutazione d'impatto acustico, anche se limitatamente al recettore AB1. I risultati dei rilievi dovranno essere trasmessi all'amministrazione comunale che potrà inviarli ad ARPA-FVG per un parere di competenza.

VISTA la nota del Comune di Pordenone protocollo n. 25464 del 07.04.2011, con la quale comunica di far proprie le considerazioni espresse dal Tecnico competente in acustica al paragrafo 6 Azioni di controllo della "Previsione di impatto acustico per l'utilizzo di una pressa su rimorchio per rottami" e propone le seguenti raccomandazioni:

- qualora a seguito dell'utilizzo delle nuove sorgenti si dovessero oggettivamente riscontrare anomalie o apporti di rumore diversi da quelli descritti nella "Previsione di impatto acustico per l'utilizzo di una pressa su rimorchio per rottami", la Ditta si renda disponibile ad eseguire specifiche campagne di monitoraggio nei punti indicati al fine di quantificare il fenomeno sia nei livelli sia nelle frequenze che nel tempo di osservazione;
- se tali verifiche strumentali dovessero evidenziare il superamento dei limiti applicabili causa l'emissione di rumore da sorgenti riconducibili alla nuova pressa, la proprietà si attivi per realizzare adeguate soluzioni tecniche ed organizzative;
- vengano eseguiti, con la sorgente attiva, i rilievi strumentali a verifica del rispetto del criterio differenziale presso i due ricettori indicati nella previsione di impatto acustico presentata (abitazioni AB1 e AB2);

RILEVATO che il centro di raccolta veicoli fuori uso effettua le operazioni di recupero R12 dell'allegato C del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs n. 205/2010;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela del suolo e rifiuti di questa Provincia sono depositate:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante della Società di possesso dei requisiti soggettivi;
- l'attestazione del versamento delle spese di istruttoria di cui al Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0265/Pres;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento e modifica dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in argomento della Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S., consentendo l'operazione di pressatura delle carcasse dei veicoli rottamati, prevedendo le seguenti prescrizioni:

- l'operazione di pressatura potrà essere svolta massimo una volta al mese e per non più di quattro ore durante il normale orario di lavoro diurno;
- la pressa dovrà essere posizionata secondo quanto la planimetria riportata nella relazione tecnica e conseguente distanza dai ricettori indagati; qualora tale posizione sia modificata si dovrà dimostrare con ulteriore valutazione il rispetto dei limiti di legge;
- in considerazione del fatto che il criterio differenziale presso i ricettori AB1 ed AB2 non è stato verificato attraverso misure fonometriche in ambiente abitativo, ma stimato, e che tale limite risulta prossimo alla soglia di applicabilità, inoltre, essendo stato ulteriormente stimato un decadimento di 5 dB(A) tra l'esterno e l'interno delle abitazioni, al fine di confermare le deduzioni riportate nella relazione tecnica di impatto acustico, si prescrive la verifica strumentale del criterio differenziale presso i due ricettori AB1 ed AB2. Tale indicazione è stata espressa anche dal tecnico competente nella relazione di valutazione d'impatto acustico, anche se limitatamente al recettore AB1. I risultati dei rilievi dovranno essere trasmessi all'amministrazione comunale che potrà inviarli ad ARPA-FVG per un parere di competenza.
- qualora a seguito dell'utilizzo delle nuove sorgenti si dovessero oggettivamente riscontrare anomalie o apporti di rumore diversi da quelli descritti nella "Previsione di impatto acustico per l'utilizzo di una pressa su rimorchio per rottami", la Ditta si renda disponibile ad eseguire specifiche campagne di monitoraggio nei punti indicati al fine di quantificare il fenomeno sia nei livelli sia nelle frequenze che nel tempo di osservazione;
- se tali verifiche strumentali dovessero evidenziare il superamento dei limiti applicabili causa l'emissione di rumore da sorgenti riconducibili alla nuova pressa, la proprietà si attivi per realizzare adeguate soluzioni tecniche ed organizzative;
- vengano eseguiti, con la sorgente attiva, i rilievi strumentali a verifica del rispetto del criterio differenziale presso i due ricettori indicati nella previsione di impatto acustico presentata (abitazioni AB1 e AB2).

RITENUTO altresì, per disporre di un provvedimento completo e coordinato, di assumere senza modifiche nel presente provvedimento tutte le altre prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2700 del 22.12.2008, non modificate con il presente atto e ancora vigenti, compresa la scadenza fissata al 22.12.2013;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione

dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 15/2009, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, la Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S. con sede legale ed impianto in via Polcenigo n. 1, in comune di Pordenone, il cui progetto è stato approvato con i provvedimenti elencati in premessa, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, alla gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso.
2. Di stabilire che presso il centro di cui al precedente punto 1, potrà essere svolta l'attività di cui al D. Lgs. 209/03 e dell'art. 231 del D. Lgs. 152/06 che consiste nelle operazioni di recupero R12 dell'allegato C del D.Lgs. 152/06 come di seguito meglio specificato, dei rifiuti speciali pericolosi di cui al CER 160104* e dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160106, per un quantitativo massimo annuo di 2.024 Mg corrispondenti a circa 1.800 veicoli e a circa 600 motocicli.
3. Per l'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) vietare il conferimento di rifiuti non compatibili con il presente provvedimento;
 - b) tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti stoccati ai sensi della vigente legislazione statale e regionale in materia;
 - c) aggiornare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la tabella posta presso l'accesso dell'impianto con gli estremi dell'autorizzazione;
 - d) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui al successivo punto 4, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - e) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - f) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - g) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - h) nell'area di conferimento dei veicoli in attesa delle operazioni per la messa in sicurezza di cui al punto 5 dell'allegato I del D.Lgs. 209/03, gli stessi non possono essere accatastati;
 - i) nelle apposite aree di stoccaggio, i veicoli messi in sicurezza ed in attesa di successivi trattamenti, nonché quelli il cui trattamento è stato completato e sono in attesa della pressatura, possono essere sovrapposti per un massimo di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - j) tutti gli stoccaggi devono essere effettuati nelle aree all'uopo individuate nel progetto approvato, in particolare i componenti contaminati da oli devono essere stoccati su superfici impermeabili dotate del sistema di trattamento dei reflui;
 - k) tutte le operazioni di messa in sicurezza e di trattamento dei veicoli devono essere eseguite evitando sversamenti, adottando opportuni accorgimenti e utilizzando idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti;
 - l) lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/92 e s.m. e al D. M. 392/96;
 - m) evitare qualsiasi dispersione di polveri, di odori ed emissioni sonore, in conformità della vigente normativa;
 - n) dovrà essere eseguita periodicamente una verifica del buono stato di conservazione delle pavimentazioni cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
 - o) tenere l'impianto e le attrezzature di servizio in buono stato di manutenzione ed efficienza mediante controlli ed interventi periodici;

- p) dovrà essere presente nel Centro una adeguata dotazione di materiali per trattare le perdite accidentali oleose;
- q) i rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB devono essere avviati allo smaltimento finale entro 6 mesi dalla data del loro conferimento allo stoccaggio;
- r) entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere inviati i dati relativi ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti dall'impianto secondo le modalità descritte al cap. 6 del *"Programma attuativo provinciale del Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario"*;
- s) considerato l'estendersi, negli anni passati, dei focolai delle zanzare *Aedes albictus* (zanzara tigre) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti efficaci a evitare il formarsi di raccolte d'acqua, pertanto, ad esempio, lo stoccaggio dei pneumatici all'aperto dovrà essere dotato di un telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolta d'acqua in pieghe ed avvallamenti. Qualora non siano applicabili tali accorgimenti, si dovrà provvedere a trattamenti di disinfestazione periodici dei potenziali focolai larvali;

4. Le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli devono essere effettuate nell'area all'uopo individuata dal progetto approvato e secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- rimozione degli accumulatori e stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori stagni posti nell'area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- rimozione dei serbatoi di gas (GPL) ed estrazione dell'eventuale gas residuo, mediante pompa aspirante, e immediato riutilizzo nei mezzi aziendali;
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag) e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
- prelievo dell'eventuale carburante residuo e immediato avvio a riutilizzo nei mezzi aziendali;
- rimozione e deposito in appositi contenitori separati, posti in area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire, di:
 - olio motore,
 - olio della trasmissione,
 - olio del cambio,
 - olio del circuito idraulico,
 - antigelo,
 - liquido refrigerante,
 - liquido dei freni,
 - liquido dei sistemi di condizionamento
 - altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso.
- rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura, l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore;
- rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB/PCT;
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

5. Le operazioni di trattamento e demolizione eseguite dopo la messa in sicurezza dei veicoli e prima della pressatura delle carcasse, devono essere effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- eventuale smontaggio dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- i pezzi di ricambio destinati alla commercializzazione devono essere depositati in aree dotate di apposita copertura;
- rimozione dei catalizzatori e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
- rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio e stoccaggio in apposito contenitore o in cumulo;
- rimozione dei pneumatici e stoccaggio anche in cumulo con gli accorgimenti di cui alla lett. t) del precedente punto 3;

- rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, ecc. e stoccaggio in apposito contenitore o in cumulo;
 - rimozione dei componenti in vetro e stoccaggio in apposito contenitore o in cumulo.
- 6.** L'operazione di pressatura, deve essere effettuata rispettando le seguenti prescrizioni:
- l'operazione di pressatura potrà essere svolta massimo una volta al mese e per non più di quattro ore durante il normale orario di lavoro diurno;
 - la pressa dovrà essere posizionata secondo quanto la planimetria riportata nella relazione tecnica e conseguente distanza dai ricettori indagati; qualora tale posizione sia modificata si dovrà dimostrare con ulteriore valutazione il rispetto dei limiti di legge;
 - in considerazione del fatto che il criterio differenziale presso i ricettori AB1 ed AB2 non è stato verificato attraverso misure fonometriche in ambiente abitativo, ma stimato, e che tale limite risulta prossimo alla soglia di applicabilità, inoltre, essendo stato ulteriormente stimato un decadimento di 5 dB(A) tra l'esterno e l'interno delle abitazioni, al fine di confermare le deduzioni riportate nella relazione tecnica di impatto acustico, si prescrive la verifica strumentale del criterio differenziale presso i due ricettori AB1 ed AB2. Tale indicazione è stata espressa anche dal tecnico competente nella relazione di valutazione d'impatto acustico, anche se limitatamente al recettore AB1. I risultati dei rilievi dovranno essere trasmessi all'amministrazione comunale che potrà inviarli ad ARPA-FVG per un parere di competenza;
 - qualora a seguito dell'utilizzo delle nuove sorgenti si dovessero oggettivamente riscontrare anomalie o apporti di rumore diversi da quelli descritti nella "Previsione di impatto acustico per l'utilizzo di una pressa su rimorchio per rottami", la Ditta si renda disponibile ad eseguire specifiche campagne di monitoraggio nei punti indicati al fine di quantificare il fenomeno sia nei livelli sia nelle frequenze che nel tempo di osservazione;
 - se tali verifiche strumentali dovessero evidenziare il superamento dei limiti applicabili causa l'emissione di rumore da sorgenti riconducibili alla nuova pressa, la proprietà si attivi per realizzare adeguate soluzioni tecniche ed organizzative;
 - vengano eseguiti, con la sorgente attiva, i rilievi strumentali a verifica del rispetto del criterio differenziale presso i due ricettori indicati nella previsione di impatto acustico presentata (abitazioni AB1 e AB2).
- 7.** La Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D. Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
- 8.** Deve essere data comunicazione al Comune di Pordenone ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 ed all'art. 217 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, qualora applicabile.
- 9.** Qualora la Ditta intenda procedere alla chiusura dell'impianto, dovrà adempiere a quanto di seguito elencato:
- darne preventiva comunicazione alla Provincia di Pordenone;
 - conferire tutti i rifiuti presenti ad idonei impianti di recupero e/o di smaltimento;
 - bonificare tutti i pozzetti, le aree coperte, e scoperte.
- 10.** Si conferma la validità di cinque anni dell'autorizzazione, come disposto dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 209/2003, decorrenti dalla data della Determinazione Dirigenziale n. 2700 del 22.12.2008 (scadenza 22.12.2013), e potrà essere rinnovata su richiesta della Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S., da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
- 11.** Di stabilire che la presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
- 12.** Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

- 13.** Nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata la Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
- 14.** La Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.
- 15.** Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.
- 16.** Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso alla Società LEIBALLI ANTONIO EREDI di Barbieri Franco & C. S.a.S., al Comune di Pordenone, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6, all'A.R.P.A. FVG Dipartimento provinciale di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 05/05/2011

IL TECNICO AMBIENTALE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni